

SCHEMA CONTRATTO

COMUNE DI BARBARA

Provincia di Ancona

Repertorio n.

**CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI
GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE DI BARBARA TRIENNIO 2024 – 2027 – LOTTO N. 1.
CIG xxxxxxxxxx - CUP xxxxxxxxxx**

Impresa:

Importo contrattuale: euro + I.V.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di nella Residenza Comunale, avanti a
me, Dott., Segretario Generale del Comune di Barbara, autorizzato a rogare nell'interesse
del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti con il
mio consenso espressamente rinunciato sono presenti i signori:

- nato a (....) il, che interviene nel presente atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI BARBARA (C.F. 00176320422)** che
rappresenta, in virtù del Decreto del Sindaco n. del, nella sua qualità di Responsabile Area
....., di seguito denominato "Appaltante";
- nato a (....) il, che interviene nel presente atto in
qualità di dell'Impresa (C.F./partita I.V.A.), con
sede in via n., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
....., di seguito denominato "Appaltatore";

(di seguito, congiuntamente, "le Parti").

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale sono certo.

PREMESSO

- che l'Ente appaltante ha la necessità di acquisire la fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia comunale di Barbara per il triennio 2024 – 2027;
- che allo scopo è stato redatto il progetto di fornitura di cui si tratta comportante una spesa complessiva di € per la durata di tre anni di cui € 0,00 per oneri della sicurezza;
- che gli elaborati progettuali sono stati approvati da con Determinazione n. in data
- che con determinazione n. xxxx del xx/xx/xxxx del Responsabile xxxxxxxxxxxxxxx è stato avviato il procedimento per la stipula del contratto di appalto in oggetto, mediante procedura di gara aperta da svolgersi secondo il criterio del minor prezzo trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, articolata in due lotti;
- che il Comune di Barbara ha aderito alla convenzione della Centrale Unica di Committenza del Comune di Senigallia con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 16.01.2024, esecutiva, per l'epletamento delle gare;
- che con determinazione n. XXXXXX del XXXXXXXXXXXX del Responsabile la fornitura in oggetto è stata aggiudicata alla ditta con sede legale a (.....), via n., P.IVA, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire le prestazioni richieste alle condizioni indicate nella documentazione di gara dietro un importo di Euro , oltre IVA, secondo l'offerta economica esibita;
- che l'Appaltatore è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52 della Legge 6/11/2012 n. 190 della Prefettura di giusto decreto della Prefettura di del, con validità (*oppure*) è stata richiesta tramite BDNA la comunicazione antimafia
- che il presente contratto acquista efficacia con la sottoscrizione apposta dal Responsabile sopra citato, il quale lo approva.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Le Parti, così come specificate, dichiarano di riconoscere la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto della fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nelle farmacie comunali di Barbara per il triennio 2024 – 2027 - lotto n. 1 (C.I.G. xxxxxxxxxxxx - C.U.P. xxxxxxxxxxxx) e specificata all'art. del Capitolato Speciale di Appalto. L'Appaltatore si impegna all'esecuzione della fornitura alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati.
3. La fornitura dovrà soddisfare l'effettivo fabbisogno della farmacia comunale che sarà verificato quotidianamente da parte del Funzionario competente.

Art. 2 – Durata del contratto

1. La durata del presente contratto è pari a 3 (tre) anni con decorrenza dalla data del e sino al, salva l'opzione di prosecuzione per ulteriori 2 (due) anni da esercitarsi ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante e alle medesime condizioni richiamate dal presente contratto. È fatto salvo altresì l'esercizio della proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente al verificarsi delle condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e comunque per un massimo di 6 (sei) mesi.

Art. 3 - Ammontare del contratto

1. L'importo del presente contratto è pari ad euro XXXXXX (.....). L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..
2. Detto importo è suscettibile di aumento e/o diminuzione in relazione alla capacità commerciale della farmacia, senza che ciò possa dare adito a richiesta di eventuali penali in caso di diminuzione dell'importo della fornitura.
3. Il corrispettivo effettivamente spettante all'Appaltatore verrà calcolato in base all'applicazione dello sconto offerto in sede di gara su ciascuna delle tipologie dei prodotti oggetto del presente appalto, secondo quanto risulta dall'offerta economica presentata in sede di gara.

4. Il corrispettivo derivante si intende accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza ed esperienza, a suo rischio, con esclusione di richiedere la revisione del contratto per pretesa antieconomicità dello stesso.

Art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
 - a. il capitolato speciale d'appalto;
 - b. l'offerta economica;che vengono controfirmati dai contraenti e conservati agli atti della Stazione Appaltante.
2. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi e oneri risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e alle condizioni di cui all'offerta economica presentata in sede di gara.

Art. 5 – Modalità e termini di consegna dei beni

1. La consegna dei prodotti oggetto della presente fornitura avverrà nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto e in particolare dall'art. 3 del medesimo.

Art. 6 - Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore ha eletto domicilio presso
2. Le Parti dichiarano, ai sensi di legge, i propri domicili elettronici ai rispettivi indirizzi di PEC:
Comune di Barbara: comune.barbara@emarche.it
Appaltatore:

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. A pena di nullità assoluta del contratto, l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 13/8/2010.

2. I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati dalla Tesoreria Comunale presso la Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
4. L'Appaltatore con nota del , acquisita digitalmente via PEC, ha comunicato gli estremi del/i conto/i corrente/i dedicato/i e le generalità della/e persona/e delegata/e ad operare sul/i conto/i stesso/i, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 136 del 13/8/2010, come segue:
.....
5. L'Appaltatore si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la sopracitata comunicazione.
6. La successiva richiesta di eventuali modalità diverse di pagamento dovrà essere indirizzata per iscritto dall'Impresa affidataria al competente Ufficio Ragioneria del Comune di Barbara. Tale variazione sarà considerata valida solo previa accettazione da parte del Comune. Sempre in applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 9 della citata legge, l'Impresa affidataria si obbliga, a pena di nullità assoluta, nei contratti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese, ad inserire la clausola con la quale ciascuno di essi si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ed inviarne copia al Comune.
7. L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

Art. 8 - Penali

1. L'inosservanza degli obblighi contrattualmente previsti sarà oggetto di specifica contestazione all'Appaltatore. Per l'applicazione delle penali, si fa esplicito rinvio a quanto stabilito dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, che qui deve intendersi integralmente trascritto.

Art. 9 - Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento.

Art. 10 – Modifiche ai prezzi unitari di riferimento

1. La percentuale di sconto offerto sul prezzo al pubblico in gara dall'Appaltatore rimane fissa per tutta la durata del contratto. Nel caso di aumenti o diminuzioni, anche temporanee, del prezzo al pubblico per effetto di provvedimenti dell'Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA) o per qualsiasi altro motivo, il prezzo di fornitura sarà rimodulato come segue: in caso di riduzione il prezzo deve essere ridotto con decorrenza dalla data stabilita nel provvedimento di modifica, facendo riferimento al nuovo prezzo al pubblico al netto dell'IVA, applicando la percentuale di sconto dell'offerta utilizzata in sede di aggiudicazione. Gli incrementi riconosciuti decorreranno dalla data stabilita nel provvedimento di modifica, applicando al nuovo prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, la percentuale di sconto offerta in gara.
2. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare le riduzioni e/o gli eventuali aumenti del prezzo al pubblico per iscritto entro 10 giorni dalla data del provvedimento dell'AIFA. In assenza di una comunicazione formale, non saranno riconosciuti aumenti di prezzo fino a che la stessa comunicazione non sarà pervenuta.
3. I prezzi di fornitura si intendono comprensivi di tutti gli oneri accessori (imballo, trasporto, facchinaggio, conservazione dei prodotti fino all'avvenuta consegna, ecc.).

Art. 11 – Pagamenti

1. I pagamenti avverranno secondo quanto disposto dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 12 - Controversie

1. Per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e non risolte attraverso il ricorso all'accordo bonario, si ricorrerà alla giustizia ordinaria - Tribunale competente di Ancona.
2. Trova altresì applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

Art. 13 – Subappalto - Subcontratto

1. È vietata la cessione del presente contratto.
2. Ai fini del subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto.
Il subappalto è consentito esclusivamente dietro autorizzazione scritta della stazione appaltante stessa.
Tale autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo che siano stati accertati i requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti soggettivi.
3. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n. 136.
4. Si dà atto che l'Appaltatore, in sede di offerta, ha dichiarato *di voler subappaltare (oppure di non voler subappaltare)* le seguenti prestazioni

Art. 14 - Cauzione definitiva e coperture assicurative

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria numero emessa in data, rilasciata dalla Società, per l'importo di euro, pari al % dell'importo contrattuale, determinato ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 (*eventuale: e dell'art. 106 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023*). Si dà atto che l'Appaltatore possiede le seguenti certificazioni
2. Ai sensi del presente atto la garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante procede alla sua escussione, anche parziale.

Art. 15 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei suoi documenti richiamati, quali parte integrante dello stesso, si intendono nuovamente integralmente richiamate e sottoscritte le norme legislative e tutte le altre disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, contratti collettivi e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 16 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente nei confronti dell'Appaltatore medesimo. Dichiara altresì di:
- a) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice;
 - b) non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento e/o gestione del contratto;
 - c) impegnarsi formalmente a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo, da parte di terzi, di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
 - d) segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento e all'esecuzione del contratto.

**Art. 17 - Assenza del conflitto di interessi e altre cause ostative alla
stipula del contratto**

1. Il responsabile Area Funzionale, che sottoscrive il presente contratto in rappresentanza del Comune, rende qui di seguito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 e seguenti del d.p.r. n. 445/2000:

“Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci, dichiaro:

- di non trovarmi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di cui agli articoli 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, 6 del DPR 62/2013, art. 4 del codice di comportamento integrativo del Comune di Barbara e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;
- che non ricorrono gli obblighi di astensione di cui agli articoli 7 del d.p.r. 62/2013 art 5 del codice di comportamento integrativo del Comune di Barbara;
- che non ricorrono le situazioni e i comportamenti di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013;
- che non ricorrono obblighi di astensione di cui all'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni”.

Art. 18 - Spese di contratto e registrazione

1. Tutte le spese inerenti o conseguenti al presente atto, nessuna eccettuata o esclusa, sono ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria. L'Imposta di Bollo è assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le Parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di forniture assoggettate all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 19 - Trattamento dati

1. I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 – così come modificato dal D.lgs. 101/2018, saranno trattati dal Comune di Barbara, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri.
2. L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Art. 20 – Riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, e ha

l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

2. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.

Il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023.

E richiesto io Segretario Generale - Ufficiale rogante - ho ricevuto questo atto che è stato da me letto a video alle parti contraenti, che lo riconoscono conforme alla volontà manifestatami e che rinunciano alla lettura degli atti richiamati per averne già presa conoscenza.

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di strumenti informatici su pagine intere e righe della, viene, alla mia presenza e vista, dalle parti con me sottoscritto ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 con firme digitali, la cui validità è stata da me accertata.

Per l'Appaltatore

Per il Comune di Barbara

Il Segretario Generale

Ai sensi dell'art 1341 del Codice civile, l'Appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto e in particolare le seguenti:

- Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 8 - Penali
- Art. 9 - Oneri a carico dell'Appaltatore
- Art. 12 - Controversie

– Art. 13 – Subappalto - Subcontratto

Per l'Appaltatore